



MASSIMO SPINAZZOLA
NOTAIO

Allegato "A" all'atto rep. N.3575 racc. N.2859

----- **Statuto della "Fondazione "Officina dei Sensi ETS"** -----

----- **ART. 1** -----

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO -----

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Officina dei Sensi Ente del Terzo Settore" in forma abbreviata "Fondazione Officina dei Sensi ETS". -----

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile. -----

1.3 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione suindicata. ---

----- **ART. 2 - SEDE E DURATA** -----

2.1 La Fondazione ha sede in Ascoli Piceno, all'indirizzo determinato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. -----

La fondazione è costituita a tempo indeterminato. -----

----- **ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ** -----

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale svolte prevalentemente a vantaggio di soggetti aventi disabilità visiva e/o minorazioni aggiuntive e disabilità legate allo spettro autistico; -----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

- interventi e prestazioni sanitarie; -----

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

- formazione universitaria e post-universitaria; -----

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale

REGISTRATO A

CAMPOBASSO

Il 03/01/2023

n° 44 Serie 1T

Euro € 400,00

di cui al presente articolo; -----

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; -----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici. -----

La Fondazione per perseguire i suoi scopi, esemplificativamente, potrà: -----

- promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti gli scopi della Fondazione; -----

- progettare, realizzare, promuovere nuove tecnologie per la facilitazione della riabilitazione, per favorire l'inclusione sociale e in genere in ogni ambito del miglioramento delle autonomie; progettare, realizzare e gestire piattaforme di cooperazione per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese; -----

- promuovere, progettare, gestire piattaforme di cooperazione per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese; -----

- svolgere attività di indirizzo e di coordinamento per la gestione del centro denominato Officina dei Sensi al fine di orientare i soggetti di riferimento del centro nelle migliori scelte di funzionamento per garantire sempre una elevata qualità dei servizi agli utenti; -----

- pur non avendo fini di lucro, la Fondazione potrà promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi. -----

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà: -----

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il

finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria; -----

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività; -----

- svolgere la progettazione ed esecuzione di tutte le attività necessarie per consentire un'ampia fruizione inclusiva degli spazi e degli ambienti culturali e turistici anche tramite interventi di accessibilità con l'ausilio di strumenti meccanici, digitali e tecnologici in genere; -----

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. -----

La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; -----

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, volta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare ad enti del medesimo tipo; -----

- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento; -----

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. -----

----- **ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI** -----

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. -----

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **ART. 5 - PATRIMONIO** -----

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è di euro 40.680 (quarantamilaseicentoottanta). -----

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. --

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto: -----

A) dal fondo di dotazione: -----

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione costituito in sede della nascita dell'Ente, di valore pari ad Euro 39.680 (trentanovemilaseicentoottanta) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore, incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione; -----

B) dal fondo di gestione, inizialmente di euro 1.000 (mille), costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; -----

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; -----

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali; -----

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima. -----

----- **ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO** -----

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo dei Fondatori approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore. -----

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso

per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. -----

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente. -----

----- **ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE** -----

7.1 I membri della Fondazione si dividono in: -----

– Fondatori; -----

– Partecipanti. -----

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali. -----

----- **ART. 8 - FONDATORI** -----

Sono Fondatori sono La Società Habilis Cooperativa Sociale e La società Habilis Lavoro Cooperativa Sociale. -----

----- **ART. 9 - PARTECIPANTI** -----

9.1 Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" i Comuni, gli Enti territoriali e gli altri Enti o Istituzioni pubbliche che si impegnino a contribuire al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro, beni, servizi o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati nel minimo dal Consiglio di amministrazione stesso. -----

Possono ottenere dal Consiglio di amministrazione la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti non profit, istituti scolastici e universitari pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione o con una attività anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. -----

Il Consiglio di amministrazione può determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. -----

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nelle attività della Fondazione. -----

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata. --

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti si riuniscono nella Assemblea di partecipazione. -----

Si applica l'articolo 23 del D.lgs 117/2017 in quanto compatibile. -----

9.2 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti. -----

9.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

9.4 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronuncino il Consiglio di Indirizzo dei fondatori, che delibereranno sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato. -----

----- **ART. 10 - DECADENZA E RECESSO** -----

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati. -----

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause: -----

- estinzione, per qualsiasi causa; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

10.4 I Partecipanti possono recedere con preavviso di sei mesi. -----

----- **ART. 11- ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE** -----

11.1 Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di indirizzo dei fondatori; -----
- il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente; -----
- l'Assemblea dei Partecipanti; -----
- l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e di Revisione legale dei conti (monocratico o collegiale). -----

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa. -----

I componenti degli organi della fondazione svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito fatta eccezione per l'Organo di Controllo. -----

E' riconosciuto ai componenti l'organo di amministrazione il rimborso delle spese, purchè documentate. -----

----- **ART. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO DEI FONDATORI** -----

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo dei fondatori è composto dai Fondatori. -----

12.2 Il Consiglio dei fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

12.3 In particolare: -----

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale; -----
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione; -----

- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -----

- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione; -

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico; -----

- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità; -----

- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017; -----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "del consiglio". -----

12.4 Il Consiglio dei fondatori è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **dieci** giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. -----

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. -----

12.7 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a

distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto. -----

12.8 Delle riunioni del Consiglio dei fondatori è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

**ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEI
FONDATORI**

13.1 Il Consiglio dei fondatori si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri. -

13.2 In seconda convocazione il Consiglio dei fondatori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. -

13.3 Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

ART. 14 - ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, gli stessi si riuniscono secondo le norme assembleari e decidono a maggioranza. L'Assemblea di Partecipazione si riunisce almeno una volta all'anno. -----

14.2 L'Assemblea di Partecipazione: -----
- nomina un componente del Consiglio di Amministrazione; -----
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. -----

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. -----

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età. -----

14.6 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto. -----
Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione dei partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

--- ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE ---

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza di essi ed in seconda convocazione, qualunque sia il loro numero. -----

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. -
15.2 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

----- **ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, nominati come segue: -----

* cinque saranno nominati dal consiglio dei Fondatori, fino a tre (da scegliere tra soggetti che siano espressione dei partecipanti) sempre dal Consiglio dei Fondatori ed uno dall'assemblea di partecipazione. -----

Qualora, per qualunque ragione, non siano presenti i Partecipanti, gli amministratori saranno in numero di 5 (cinque). -----

Il Presidente viene nominato dal Consiglio d'Indirizzo dai Fondatori. -----

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati in ossequio e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. -----

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso. -----

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato. ----

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. -----

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza. -----

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione: -----

– predispone i programmi e gli obbiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo dei Fondatori; -----

– predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo dei Fondatori per l'approvazione; -----

– delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi; -----

– predispone il bilancio di esercizio; -----

– individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione; -----

– nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico. -----

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei

propri poteri ad uno o più dei suoi membri. -----

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri. -----

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello espresso dal Presidente. -----

16.11 Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. -----

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta solo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate. -----

16.13 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto. -----

**ART. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE
PRESIDENTE VICARIO** -----

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo dei Fondatori fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. -----

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. -----

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO -----

18.1 L'organo di controllo è nominato dal consiglio d'amministrazione se monocratico; se collegiale, il consiglio d'amministrazione ha il diritto di nominarne la maggioranza, mentre la nomina dei restanti componenti spetta al Consiglio di Indirizzo. -----

Nel caso si tratti di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. -----

Nel caso si tratti di organo monocratico, esso è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. -----

18.2 All'organo monocratico si applica quanto previsto

nell'art.30 del Codice del Terzo settore. -----

18.3 Nei casi previsti dalla legge viene nominato, con gli stessi criteri, anche un organo di revisione legale dei conti, monocratico o collegiale, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. -----

----- **ART. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE** -----

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo dei Fondatori, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore con preferenza nella scelta a quelli della Provincia ove ha sede la Fondazione, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore. -----

----- **ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO** -----

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. -----

F.to Mirco FAVA -----

F.to CORRADETTI Adoriano -----

F.to CHIAPPINI Gigliola -----

F.to Chiara MASTANTUONO -----

F.to VECCIA Ester -----

F.to Carmelina PRIOLO -----

F.to PRIOLO Pasqualina -----

F.to Massimo Spinazzola con impronta del sigillo -----